



Comune di Claino con Osteno

Provincia di Como

Deliberazione originale del Consiglio comunale

Nr.07 Reg. Deliberazioni Data 30.03.2021 N°Prot: <i>1657/2021</i> N°Reg. Pubbl. <i>112/21</i>	OGGETTO: Conferma per l'anno 2021 delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef e dell'Imu.
--	--

L'anno duemila ventuno, il giorno trenta del mese di Marzo, alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima seduta pubblica di prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1) BERNASCONI Giovanni	Si		9) SELVA Davide Raimondo	Si	
2) BARBAZZA Deni	Si		10) FALCHI Pier Carlo	Si	
3) MAURI Mauro	Si		11) POMI Adele		Si
4) ZINETTI Vilma	Si				
5) BOTTA Marco	Si				
6) Zinetti Fabio	Si				
7) DE ALBERTI Marco	Si				
8) PIVANTI Edoardo	Si				
Assegnati n. 11				Presenti n. 10 (dieci)	
In carica n. 11				Assenti: 1 (uno)	

- Presiede il Sindaco: Rag. Giovanni BERNASCONI che illustra la proposta di deliberazione in oggetto.
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ex art.97, c.4, del T.U. n.267/2000 il Segretario Comunale Dr. Pasquale Pedace.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione posta all'odierno ordine del giorno con oggetto: Conferma per l'anno 2021 delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef e dell'Imu.

DATO ATTO Che sono stati acquisiti, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 49 e 147 Bis del D. Lgs. Nr.267/2000, i preliminari pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato per quanto attiene la regolarità tecnica ed amministrativa dell'atto, che affinché restino inseriti si allegano al presente atto per formare di esso parte integrante e sostanziale; mentre lo schema della proposta viene omesso in quanto conforme al deliberato.

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il nuovo ordinamento delle autonomie locali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi locali e di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici locali.

VISTO l'art.151, 1° comma, Tuel nr.267 del 18-08-2000 che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione, salvo proroga stabilita con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

CONSIDERATO che:

- L'articolo 53, comma 16, Legge 23-12-2000, nr.388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, Legge 28-12-2001, nr.448, prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28-09-1998, nr.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- L'articolo 1, comma 169, Legge nr.296/2006 dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno*

effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

PRESO ATTO che, sulla base di quanto disposto dal comma 169, in caso di mancata approvazione delle deliberazioni di cui al comma precedente, entro il termine sopra evidenziato, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ad eccezione di quelle per le quali le specifiche normative in materia prevedono disposizioni diverse;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 172, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede, fra gli allegati al bilancio di previsione anche le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13-01-2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali è stato differito al 31-03-2021;

PRESO ATTO che la Legge di Bilancio per l'anno 2020 (L. nr.160 del 27-12-2019) ha previsto l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti relativamente all'imposta municipale propria IMU ed al tributo per i servizi indivisibili e, conseguentemente l'unificazione delle due imposte nella NUOVA IMU.

PRESO ATTO inoltre che la Legge di Bilancio per l'anno 2021 (Legge nr.178 del 30.12.2020) ha apportato modifiche concernenti le unità immobiliari possedute dai residenti all'estero per le quali l'imposta è applicata nella misura del 50% (n.b. *per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio italiano e che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia*).

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. nr.2 del 16-02-2018 con la quale era stata revocata la deliberazione nr.2 del 05-02-2016 che stabiliva l'eliminazione del limite di esenzione, fissato in euro 15.000,00, dell'addizionale comunale all'Irpef, istituita e regolamentata giusta deliberazione consiliare nr. 4 del 04-04-2012 per come modificata con deliberazione nr.6 del 05-02-2013.
- La Deliberazione nr. 13 del 26.06.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della nuova Imu.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con il seguente risultato

- CONSIGLIERI PRESENTI: 10 (dieci)
- CONSIGLIERI VOTANTI: 10 (dieci)
- ASTENUTI: nessuno
- VOTI FAVOREVOLI:10 (dieci)
- VOTI CONTRARI: nessuno

espresso nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti e proclamato dal Sindaco-Presidente

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

- A) Di confermare per l'anno 2021 l'**Aliquota dell'Addizionale comunale all'irpef: 0,5%** (zero virgola cinque per cento) e limite di esenzione se il reddito complessivo ai fini Irpef è inferiore o uguale ad euro 15.000,00. Qualora il reddito complessivo superi la fascia di esenzione l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile (articoli 5 e 6 del vigente Regolamento Comunale, approvato con delibera di C.C. nr.4 del 4 Aprile 2012 per come modificato con delibera di C.C. nr.6 IN DATA 05-02-2013);
- B) Di confermare per l'anno 2021 le aliquote IMU come da prospetto seguente:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti
Abitazioni principali e relative pertinenze (Cat. A1-A8-A9)	0,4%
Altri fabbricati e terreni edificabili	10,00
Edifici industriali (per quota destinata allo Stato)	0,76%
Edifici industriali (per quota destinata al Comune)	0,24%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,1%
FABBRICATI RURALI fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30-12-1993, NR.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-02-1994, nr.133.	0,1%

- C) Di stabilire che per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero per le quali l'imposta è applicata nella misura del 50% (n.b. per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio italiano e che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia).
- D) Di dare atto che quanto previsto dalla presente deliberazione entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

- E) Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione telematica di copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva) ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

INDI


Con successiva, separata ed unanime votazione favorevole, conferire al presente deliberato valore di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, 4° co., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(Rag. Giovanni Bernasconi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pasquale Pedace)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno 2 APR. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

- Si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.
- Si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. _____ del _____ al Prefetto di Como, ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

CLAINO CON OSTENO, Li 12 APR. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30 MAR. 2021 /

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267.
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267).

CLAINO CON OSTENO, Li 12 APR. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

The signature is a cursive scribble in black ink. The stamp is circular, blue, and contains the text "Comune di Claino con Osteno (Como)" around the perimeter and a central emblem.